

NEL 2022 TERMINA IL PERIODO TRANSITORIO PER LA DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI ANTE 2018

Come noto la **Legge di bilancio 2018** (art. 1 comma 999 Legge 27 dicembre 2017 n. 205) ha **riformato il regime impositivo dei dividendi (da società di capitale) conseguiti da persone fisiche non imprenditori, estendendo alle partecipazioni qualificate la disciplina vigente per le partecipazioni non qualificate** con la previsione della applicazione della ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26%.

Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti dal 01.01.2018, seguendo il principio di cassa (data di percezione del dividendo).

È stata però prevista un'apposita **disciplina transitoria** per cui, **per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 e formatesi con utili prodotti sino al 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel DM 26 maggio 2017.**

Questa disciplina transitoria è quindi volta a salvaguardare il più favorevole regime di tassazione degli utili qualificati **a condizione che la delibera di distribuzione sia adottata nel quinquennio 2018-2022.**

In altri termini **solo gli utili prodotti dal 1° gennaio 2018 sono immediatamente assoggettati al nuovo regime** di ritenuta a titolo di imposta del 26% mentre **gli utili precedenti continuano a concorrere alla formazione del reddito complessivo IRPEF all'aliquota margine del socio percettore, purché la loro distribuzione sia deliberata entro il prossimo 31 dicembre 2022, secondo le seguenti percentuali:**

- **40%** per gli utili maturati fino all'esercizio **in corso al 31.12.2007**;
- **49,72%** per gli utili maturati fino all'esercizio **in corso al 31.12.2016**;
- **58,14%** per gli utili formati a decorrere dall'esercizio **successivo a quello in corso al 31.12.2016 e sino al 31 dicembre 2017.**

A far data dal 1° gennaio 2023 pertanto la disciplina transitoria non sarà più applicabile ed anche alle delibere di distribuzione degli utili prodotti fino al 31 dicembre 2017 verrà applicata la ritenuta a titolo di imposta pari al 26%.

Infine, si ricorda che con riferimento alle **delibere di distribuzione approvate fino al 31 dicembre 2017 la distribuzione ai soci beneficia della disposizione transitoria** (cfr. Risoluzione Agenzia Entrate 56/E del 6 giugno 2019).

Quest'anno sarà quindi importante valutare attentamente, caso per caso (anche alla luce di altre norme che invece privilegiano il mantenimento di utili o riserve in azienda), l'opportunità e la convenienza di procedere con la distribuzione degli utili maturati in periodi ante 1° gennaio 2018.